

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

I deputati Cocconi 46, Cantoni 45, Trompeo 37, Spantigati 35, Miceli 29, Varè 23, Spaventa 13, Melchiorre 11, Solidati 9, Tenani 8, Morana 7, Genala 6, Leardi 3. Schede bianche 9.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si rinoverà la votazione.

Il ballottaggio avrà luogo fra i primi 12.

Si procede alla chiama.

MARIOTTI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Invito i deputati che non hanno ancora votato, a venire a dare il loro voto. Intanto si lascerà aperta l'urna.

**SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO
FORTIS ED ALTRI SULL'ISCRIZIONE DEGLI AMMONITI
NELLE LISTE ELETTORALI POLITICHE.**

PRESIDENTE. Essendo presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, do di nuovo lettura della interrogazione a lui rivolta dagli onorevoli Fortis, Basetti Gianlorenzo, Ferrari Luigi, Del Zio, Mattei Antonio, Fazio Enrico, Friscia, Majocchi e Marcora:

« I sottoscritti domandano d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, intorno alle istruzioni impartite dal Governo per escludere gli ammoniti dall'esercizio del diritto elettorale politico. »

L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare per svolgere la sua interrogazione.

FORTIS. Tema della mia interrogazione sono, come avete sentito, le istruzioni che il ministro dell'interno ha creduto opportuno di diramare ai prefetti, circa l'iscrizione degli ammoniti nelle liste elettorali politiche.

Queste istruzioni evidentemente tendono all'esclusione di questa classe di persone dal dritto elettorale e da quello di eleggibilità e si appoggiano ad un parere del Consiglio di Stato, che è stato richiesto con nota ministeriale del 29 marzo decorso; parere che interpreta l'articolo 87 della legge 22 gennaio 1882. È sembrato a me ed agli amici miei che fosse illegittima l'ingerenza del Governo in questa questione; è sembrato che in tale materia fosse incompetente il Consiglio di Stato; è sembrato che fosse illiberale l'opinione abbracciata dal Governo, erronea l'interpretazione data alla legge; è sembrato in fine che fosse enorme la misura di escludere gli ammoniti dal diritto elettorale. Perciò abbiamo fatta questa interrogazione, dalla quale ci ripromettiamo questo almeno, di richiamare sulla importante questione l'attenzione pubblica, e di

provocare un favorevole giudizio dalla coscienza del paese.

Nè ci distolse dal nostro proposito l'accusa che ci venne fatta di proteggere gente pregiudicata; accusa artificiosamente divulgata ed esagerata per spirito di parte e per distrarre l'attenzione del pubblico dal vero punto della questione. Noi abbiamo disprezzato questa accusa ingiusta e senza fondamento di sorta.

Se l'ammonizione per se stessa non fosse una misura iniqua, se l'applicazione dell'ammonizione non avesse reso anche peggiore questa misura, potrebbe forse parere strano, che noi avessimo preso tanto interesse nella cosa; ma voi sapete tutti, o signori, che l'ammonizione ha servito molte volte piuttosto alle passioni che alla giustizia; voi sapete che l'ammonizione, specialmente in passato, è stata facile strumento di odi e di persecuzioni politiche. Anche presentemente l'ammonizione non è sempre dettata da cause legittime; anche presentemente vi sono gli ammoniti per ragione politica; anche presentemente l'ammonizione si infligge talvolta per soddisfazione di privati rancori anzichè per difesa sociale. Io potrei citare molti esempi di siffatte ammonizioni che in quest'ultimo periodo di tempo si sono fatte più frequenti, così in Romagna come in altre provincie. E di ciò potrei chiamar testimoni molti colleghi nostri, che me ne hanno tenuto proposito, tra i quali, anche testè l'onorevole Savini.

PRESIDENTE. Non faccia nomi.

FORTIS. Mi è sfuggito. (*Si ride*) Ma lasciamo andare queste considerazioni di fatto. È certo che l'ammonizione è cosa talmente arbitraria, che potrebbe in dati momenti divenire un pericolo ed una minaccia per la libertà, massime nel fervore delle lotte politiche ed elettorali. Nessuna guarentigia noi abbiamo contro questa specie di offese. E queste considerazioni sono di tal peso che sole basterebbero a giustificare il nostro operato.

A ciò dovete aggiungere una importante ragione politica, quella cioè di non tollerare che sia aggravata una misura per se stessa eccezionale, temporanea ed odiosa. Imperocchè si comprende che per urgenti ragioni di sicurezza generale e di tutela dell'ordine pubblico si sanciscano per legge provvedimenti eccezionali come l'ammonizione, ma non si comprende come si debba andare al di là del necessario; non si comprende come conseguenza di una misura di sicurezza pubblica possa o debba essere la diminuzione del capo, la privazione dei diritti politici.

Ma più ancora che in queste ragioni estrinseche, la nostra giustificazione sta nell'indole della qui-